

IL WAQF O FONDAZIONE A SCOPO PIO NEL DIRITTO MUSULMANO E NELLE ATTUALI LEGISLAZIONI DEI PAESI DELLA SPONDA SUD DEL MEDITERRANEO ^(*)

SOMMARIO: 1. La fondazione a scopo pio (*waqf o hubus*) quale istituto tipico del diritto musulmano. Il *waqf* legittimo (*sarī't*) o anche di beneficenza (*khayrī*). – 2. L'istituto del *waqf* c.d. "di famiglia" (*waqf ahlī*), o consuetudinario (*waqf ādī*), o differito (*waqf mu'aqqab*) e la sua applicazione. – 3. (segue) La questione della validità del *waqf* c.d. "di famiglia". – 4. Il *waqf* nelle legislazioni attualmente in vigore nei Paesi della sponda sud del Mediterraneo.

1. *La fondazione a scopo pio (waqf o hubus) quale istituto tipico del diritto musulmano. Il waqf legittimo (sarī't) o di beneficenza (khayrī).*

Il *waqf* è un istituto che ha conosciuto una larghissima diffusione e che, tuttora, riveste una grande importanza nel mondo islamico. Esso è stato paragonato alle fondazioni pie bizantine ed alle *charitable trust* della *common law* ⁽²⁾.

Il *waqf* consiste in un atto di liberalità con cui un soggetto vincola una parte dei propri beni per devolvere in elemosina i redditi da essi derivanti. Specificatamente, il *waqf* si concreta nella donazione a scopo pio delle utilità (*manf'a*) su di un bene, per tutta la durata di questo (in modo, quindi, permanente), ferma restando, in capo al donante o concedente, la sostanza della cosa (*raqaba*).

Attraverso il *waqf*, quindi, il concedente, mantenendo la nuda proprietà, costituisce un usufrutto perpetuo, a titolo gratuito, su dei propri beni, in favore di uno o più beneficiari, ai quali spetta il godimento dei redditi provenienti dai medesimi (tale è la concezione del *waqf* nel rito *mālichita* e *shafita*) ⁽³⁾.

*Il presente commento è la rielaborazione della relazione tenuta nel marzo 2011 nell'ambito del corso di Diritto musulmano al Master internazionale post-universitario su "Internazionalizzazione e Comunicazione del sistema produttivo nell'area del Mediterraneo", dell'Università per Stranieri di Perugia, dove l'Autore è docente di Nozioni giuridiche di diritto musulmano e di obbligazioni e contratti di diritto musulmano.

⁽²⁾ Si pensi che, tuttora, in alcuni paesi musulmani, vi è un Ministro del *waqf*. Sul *waqf* si vedano: CASTRO, *Diritto musulmano*, in *Dig. IV (disc. priv.)*, Torino, 1990, 305. Ampiamente, D'EMILIA, *Per una comparazione tra le pie cause nel diritto canonico, il charitable trust nel diritto inglese e il waqf khayrī nel diritto musulmano*, in *Scritti di diritto islamico*, Roma, 1976, 237 e, dello stesso autore, *Il Waqf Ahli*, Milano, 1938, *passim*. In merito al funzionamento di istituti similari, nel sistema occidentale, si veda, PALAZZO, *Successione, Trust e fiducia*, in *Vita not.*, 1998, 1, 770; e, di recente, PALAZZO, *Istituti alternativi al testamento*, in *Tratt. dir. civ. del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da Perlingieri, Napoli, 2003, 183. L'autore pone in evidenza come questi strumenti non debbano necessariamente essere pensati quali modi di perpetrare intenti elusivi, quanto, invece, quali efficaci sistemi volti a realizzare gli interessi patrimoniali ed assistenziali di soggetti particolarmente deboli, come gli incapaci, potendo sostituire, quindi (in particolare, il c.d. *family trust*), istituti ormai desueti, come il fedecommesso assistenziale (art. 692 c.c.), limitato quanto ad applicabilità (PALAZZO, *Autonomia privata e trust protettivi*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2003, 2, 199).

⁽³⁾ Le scuole musulmane di diritto, ad oggi, si distinguono principalmente in scuole sunnite ed in scuole sciite: le prime, le scuole sunnite, vengono anche definite "ortodosse" o "tradizionalistiche", in quanto sono legate alla *Sunna* (tradizione), da cui prendono il nome. Gli appartenenti a questa scuola si chiamano Sunniti, cioè coloro che sono legati alla tradizione.

Il bene costituito in *waqf* viene "immobilizzato" ⁽⁴⁾ e, quindi, sottratto alla disponibilità del costituente ed al commercio in genere: non può essere alienato, né ipotecato, né su di esso può essere costituito alcun vincolo giuridico, né può essere oggetto di sequestri o azioni esecutive ⁽⁵⁾. Diversamente, i redditi provenienti da esso sono destinati al soddisfacimento dello scopo per cui il *waqf* è stato creato, che deve consistere in uno scopo religioso o benefico (*qurbah*), un modo, cioè, di avvicinarsi a Dio (quale la costruzione di moschee, di fontane, strade, ospedali, scuole, ecc.). Invero: "*Quando taluno rinuncia, solo intuito Dei, al godimento o alla rendite di una cosa che gli appartiene, dichiarando di volere che quel godimento sia devoluto ad uno scopo benefico o di pubblica utilità, da lui indicato, si costituisce ciò che si chiama waqf o hubus (fondazione pia o pia causa)*" ⁽⁶⁾.

Le origini storiche della fondazione pia o *waqf* sono incerte.

Secondo alcuni, l'istituto deriverebbe dal diritto romano e, precisamente, dalle regole che disciplinavano le *res sacrae* e le *aedes sacrae*, mentre, secondo altri, dal diritto romano bizantino e, in particolare, dalla legislazione che regolava le *piae causae* ⁽⁷⁾. Tuttavia, i giuristi arabi rivendicano le

Tuttavia, non si può affermare che le scuole non sunnite non riconoscano valore alla *Sunna*. La distinzione, quindi, non opera tanto nel senso sopraddetto, fondandosi, invece, nel fatto che la maggior parte dei musulmani ha elaborato un particolare concetto di *Sunna*, diverso da quello elaborato dalle minoranze (sciiti e kharigiti), cosicché il termine sunniti viene attribuito a quei musulmani che, in ragione del loro numero di gran lunga superiore sugli altri, hanno fatto prevalere il proprio concetto di *Sunna*. Le scuole musulmane sunnite esistenti sono quattro: in ordine di tempo, la hanafita, la mālichita, la shafita e la hanbalita.

Diversamente dalle altre scuole, quella hanafita ritiene che la proprietà del bene concesso in *waqf*, le cui utilità sono state destinate allo scopo pio, venga ceduta a Dio, cosicché il costituente della fondazione pia si priverebbe totalmente del bene sia quanto al godimento, sia quanto alla proprietà. Di recente, sul punto, si è affermato: "*Il waqf pone un bene al di fuori della proprietà individuale, dandolo in proprietà a Dio. Una proprietà waqf non è un bene dello Stato e non è un bene individuale. Il waqf è permanente ed irrevocabile, da cui l'irreversibilità dell'atto di lascito. Con il passar del tempo le proprietà private si trasformano in proprietà waqf, mentre il contrario non è possibile. Essendo il waqf offerto dal ricco o dalla società in generale perché il povero ne tragga beneficio in particolare, le caratteristiche sopra menzionate svolgono la funzione di mitigare gli effetti dannosi dell'ineguaglianza nella distribuzione delle ricchezze e delle fonti di reddito. Contrariamente all'impatto a breve termine delle politiche finanziarie governative, l'istituzione di waqf si contrappone nel tempo alla tendenza verso la concentrazione delle ricchezze*" (SIDDIQI, *Il ruolo del volontariato nell'islam: inquadramento concettuale*, in *Tasse religiose e filantropia nell'islam del Sud-est asiatico*, Ed. Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1997, 16). Si è affermato, tuttavia, che il riferimento al dominio divino sul bene possa essere inteso nel senso che Dio è proprietario del *waqf* esattamente come lo è di tutti i beni del creato (BUSSI, *Principi di diritto musulmano* - ristampa anastatica dell'edizione del 1943-, Bari, 2004, 179).

⁽⁴⁾ L'istituto prende il nome di *waqf* o *hubus* proprio in forza di tale caratteristica della "immobilizzazione" del bene. Infatti, sia il termine *waqafa* (da cui deriva *waqf*) sia il termine *habasa* (da cui deriva *hubus*) significano immobilizzare, arrestare, fermare.

⁽⁵⁾ BUSSI, *Principi di diritto musulmano*, cit., 177. Si veda, in merito, NEIL BAILLIE, *Digest of Mohammadan Law Part I*, 1865, 459.

⁽⁶⁾ SANTILLANA, *Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema sciafiita*, II, Roma, 1938, 412.

⁽⁷⁾ D'EMILIA, *Per una comparazione tra le piae causae nel diritto canonico il charitable trust nel diritto inglese e il waqf khyrī nel diritto musulmano*, in *Scritti di diritto islamico*, Roma, 1976, *passim*.

origini del *waqf*, affermando che esso trova origine in numerosi *ḥadīth* ⁽⁸⁾.

Uno dei soggetti del *waqf* è il costituente (*wāqif*), il quale deve avere la capacità di disporre liberamente dei beni da costituire in *waqf*. La volontà del costituente, purché non sia contraria alla legge, è preminente rispetto a quella di qualsiasi altro soggetto ⁽⁹⁾. Infatti, la fondazione pia va amministrata in base alle disposizioni dettate dal proprio fondatore e, solo in mancanza di queste, secondo le consuetudini o secondo il prudente arbitrio del giudice.

L'oggetto del *waqf* può essere qualsiasi bene, sia mobile sia immobile (ed anche l'intero patrimonio del costituente), purché abbia alcuni requisiti di natura economica (quali l'utilità e la non consumabilità), di natura religiosa (quale la purezza), di natura giuridica (quale la disponibilità giuridica: infatti, si può costituire in *waqf* solo ciò di cui si ha la piena proprietà), di natura empirica (quale la disponibilità di fatto) ⁽¹⁰⁾.

Altro soggetto del *waqf* è il beneficiario o usufruttuario (*muhabbas 'alayhi*), cioè colui al quale spetta il godimento del reddito (*manf'a*) derivante dal bene, il cui valore capitale è reso *waqf*; tali soggetti sono liberamente individuati dal costituente e possono essere sia una persona, sia una collettività (ad esempio, i poveri di un dato luogo) ⁽¹¹⁾. I beneficiari del *waqf* sono parificati agli usufruttuari: essi, quindi, possono godere del bene e fare propri i frutti ed i prodotti derivanti dal bene, per quanto a loro occorra, senza, però, ledere i diritti dei successivi beneficiari e senza mutare la sostanza della cosa.

Per la perfezione del contratto si richiede, oltre alla dichiarazione del costituente, l'accettazione del destinatario (che è irrevocabile) ed il trasferimento del possesso sul bene. L'accettazione non è richiesta quando il destinatario sia un ente morale o una collettività.

Di regola, viene nominato un amministratore (*mutawallī*), il quale agisce per conto del *waqf*; questi è

⁽⁸⁾ Gli *ḥadīth* sono delle fonti di cognizione del diritto musulmano e, specificatamente, della *Sunna* (la seconda fonte dopo il Corano), che si concreta nel comportamento tenuto dal Profeta nelle varie circostanze della vita e, pertanto, individua le sue norme di condotta, estrinsecatesi in parole, azioni, silenzi (quando questi potevano avere un significato di approvazione o, quanto meno, di assenza di una volontà di disapprovare), cui ciascun musulmano deve tendere, costituendo un'interpretazione autentica ed inderogabile del Corano (cfr. CEPPI, *Profili di diritto civile nei paesi della sponda sud del mediterraneo: tra sharī'a e codificazioni moderne*, in corso di stampa).

Secondo un *ḥadīth*, 'Omar, il secondo Califfo, ricevette un terreno al quale egli teneva moltissimo. Tuttavia, decise di farne un pio dono per uno scopo grato a Dio e chiese consiglio al Profeta. Costui "*rese Waqf il pezzo di terra, e stabilì che da allora in poi non potesse né alienarsi, né donarsi, né ereditarsi, e che il suo prodotto si dovesse destinare esclusivamente ai poveri e ai scopi religiosi*" (JUYNBOLL, *Manuale di diritto musulmano, secondo la dottrina della scuola shafita*, Milano, 1916, 175).

Si è rilevato, tuttavia, che nessuna delle suddette tesi può essere accolta, dovendosi, invece, propendere per la considerazione del *waqf* come "*il prodotto della fusione di vari elementi, di provenienza diversa*". "*Non sembra che la storia confermi veruna di queste tesi esclusive; il waqf, come la maggior parte degli istituti islamici più importanti, è un incrocio, il prodotto della fusione di vari elementi, di provenienza diversa, che nel corso della vita storica dell'Islām si sono amalgamati nel potente crogiuolo della nuova fede. Non si può negare che il "hubus" abbia un addentellato sicuro nelle origini islamiche...*" (SANTILLANA, *Istituzioni di diritto musulmano*, II, cit., 415).

⁽⁹⁾ D'EMILIA, *Lezioni di diritto musulmano*, Roma, 1940, 267.

⁽¹⁰⁾ D'EMILIA, *Lezioni di diritto musulmano*, cit., 263.

⁽¹¹⁾ D'EMILIA, *Lezioni di diritto musulmano*, cit., 264.

parificato al tutore di un impubere o al curatore di un incapace e, al pari di questi, è sottoposto alla sorveglianza del giudice (*qāḍī*)⁽¹²⁾, al quale deve rendere conto dell'amministrazione dei beni⁽¹³⁾.

2. *L'istituto del waqf c.d. "di famiglia" (waqf ahlī), o consuetudinario (waqf ādī), o differito (waqf mu'aqqab) e la sua applicazione.*

Le ragioni della diffusione del *waqf* sono molteplici. In primo luogo, senz'altro, ricorre il motivo fondamentale per cui il *waqf* è sorto e, cioè, quello di destinare parte dei propri beni ad opere di beneficenza, a favore di categorie di bisognosi o ad opere di utilità pubblica (quali gli ospedali, le scuole, le moschee, le fontane).

Tuttavia, la ragione della costituzione di un *waqf* può essere anche quella di creare dei patrimoni autonomi di destinazione, che, in quanto tali, sono sottratti alle eventuali aggressioni pubbliche (ad esempio, confische) o private: invero, come già accennato, i beni che costituiscono la fondazione pia o *waqf* non possono essere, in alcun modo, aggrediti dai creditori tramite sequestri o azioni esecutive. In sostanza, così facendo, si costituisce un patrimonio intangibile "sotto l'egida della religione"⁽¹⁴⁾.

Ulteriore ragione della enorme diffusione dell'istituto è che tramite il *waqf* si possono derogare, di fatto, le regole coraniche (o, attualmente, quelle previste da norme statali) in materia di diritti successori e, in particolare, quelle che impongono quali eredi necessarie le figlie femmine.

Tali regole trovano la loro fonte nel Corano, in cui si afferma testualmente: "Agli uomini spetta una parte di quello che hanno lasciato genitori e parenti; anche alle donne spetta una parte di quello che hanno lasciato genitori e parenti stessi: piccola o grande che sia, una parte determinata"⁽¹⁵⁾ Ed ancora: "Ecco quello che Allah vi ordina a proposito dei vostri figli: al maschio la parte di due femmine. Se ci sono solo femmine e sono più di due, a loro i due terzi dell'eredità, e se è una figlia sola la metà. Ai genitori tocca un sesto, se ha lasciato un figlio. Se non ci sono figli e genitori eredi, alla madre tocca un terzo. Se ci sono fratelli, la madre avrà un sesto dopo i legati e i debiti. Voi non sapete se sono i vostri ascendenti e vostri discendenti ad esservi di maggior beneficio. Questo è il decreto di Allah. In

⁽¹²⁾ Sul ruolo del giudice, D'EMILIA, *Lezioni di diritto musulmano*, cit., 268, il quale scrive: "Sul waqf è inoltre esercitato un potere del giudice (*qāḍī*) che è di contenuto vario e complesso seconda dei momenti in cui si trova il rapporto. Ad es. al momento della costituzione secondo alcune opinioni il *qāḍī* dovrebbe giudicare della validità dell'atto, secondo altre invece dovrebbe limitarsi a ricevere le dichiarazioni relative all'atto costitutivo; durante l'esistenza del rapporto il *qāḍī* è chiamato a decidere sui provvedimenti da prendere nell'interesse del waqf (ad es. riconoscere l'improduttività del bene ed autorizzarne la vendita con l'obbligo del reimpiego del prezzo); al momento della cessazione del rapporto deve, ad es., riconoscere l'impossibilità di raggiungere lo scopo al cui soddisfacimento il bene waqf era stato destinato, per decidere della sorte successiva di tale bene.

La posizione del *qāḍī* in materia di waqf è dunque assai complessa; particolare importanza assume il carattere di organo di tutela nell'interesse del waqf, specie negli eventuali conflitti di interessi con i terzi".

⁽¹³⁾ SANTILLANA, *Istituzioni di diritto musulmano*, II, cit., 443.

⁽¹⁴⁾ SANTILLANA, *Istituzioni di diritto musulmano*, II, cit., 418.

⁽¹⁵⁾ Corano, *Sūra IV*, 7.

verità Allah è saggio, sapiente" ⁽¹⁶⁾.

Tuttavia, codesta regola successoria non sempre è stata rispettata, in quanto comporta la dispersione del patrimonio familiare al di fuori della linea di discendenza maschile. Ed è proprio attraverso la costituzione di un *waqf* che è possibile mantenere i propri beni nella linea maschile. Ciò in quanto lo scopo pio (fine ultimo di ogni fondazione pia o *waqf*) può anche essere raggiunto in via mediata: infatti, si possono indicare alcuni beneficiari, prevedendo che, solo alla morte di questi, si devolgeranno i beni alla realizzazione dell'opera meritoria.

Quindi, costituendo parte o tutti i propri beni in fondazione pia ed indicando, ad esempio, quali primi beneficiari, i propri figli maschi, si giunge al suddetto risultato, escludendo, quindi, le figlie femmine dalla successione ⁽¹⁷⁾. Tale tipo di *waqf*, con il quale il concedente indica quali beneficiari i propri discendenti, è stato chiamato *waqf* di famiglia.

Il *waqf* c.d. "di famiglia" ricorre, quindi, ogni volta che il concedente rimandi il soddisfacimento del fine benefico, indicando quali beneficiari diretti i propri discendenti ⁽¹⁸⁾.

Pertanto, con la costituzione dei beni in *waqf* è possibile raggiungere finalità ulteriori rispetto a quella originaria di beneficenza.

Si è di recente autorevolmente affermato che "*il waqf rende utili servigi all'autonomia privata, perché consente di rendere indisponibile un bene, di sottrarlo al regime ereditario e, quindi, di riservare le utilità contenute nel patrimonio del fondatore a persone diverse da quelle indicate dalla regola successoria*" ⁽¹⁹⁾.

Nel diritto musulmano, quindi, sono ravvisabili più tipologie di *waqf*: il *waqf* legittimo (*sarī't*) o anche di beneficenza (*khayrī*), in cui il costituente si spoglia immediatamente del bene a favore dell'opera pia beneficata ed il cui unico scopo, pertanto, è l'effettuazione di un atto di liberalità; il *waqf* c.d. "di famiglia" (*waqf ahlī*), o consuetudinario (*waqf ādī*), o differito (*waqf mu'aqqab*), in cui il concedente rimanda il soddisfacimento del fine benefico, indicando quali beneficiari diretti i propri discendenti ⁽²⁰⁾. Nel *waqf* c.d. "di famiglia" lo stesso scopo pio, elemento imprescindibile dell'istituto, può essere reso fittizio: infatti, se si indicano, come destinatari, tutti i propri discendenti, senza indicare l'ultimo, e si prevede che lo scopo pio si realizzi solo successivamente, si rinvia, di fatto, la realizzazione dell'opera

⁽¹⁶⁾ Corano, *Sūra IV*, 11.

⁽¹⁷⁾ D'EMILIA, *Lezioni di diritto musulmano*, cit., 265, il quale afferma: "*la possibilità dell'elusione delle norme coraniche (che è dunque da considerare come la funzione caratterizzante di questo secondo tipo di waqf) fu subito notata dalla stessa dottrina musulmana. Si ebbe quindi una lotta tra la tendenza tradizionalista che negava la legittimità dell'istituto e quella innovatrice che l'affermava; quest'ultima finì per prevalere, poiché l'istituto soddisfaceva esigenze profondamente sentite nella società musulmana. Esso infatti permette di assicurare alla propria discendenza il godimento dei beni che si vogliono ad essa destinare e di impedire sia la possibilità di dissipazioni del capitale da parte degli eredi, sia lo spoglio da parte di autorità politiche in caso di rivolgimenti sociali*".

⁽¹⁸⁾ SANTILLANA, *Istituzioni di diritto musulmano*, II, cit., 435.

⁽¹⁹⁾ SACCO, *Il diritto dei paesi islamici*, in *Tratt. dir. comparato*, diretto da Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, Torino, 2002, 482.

⁽²⁰⁾ SANTILLANA, *Istituzioni di diritto musulmano*, II, cit., 435.

meritoria all'infinito o, quantomeno, fino alla estinzione della propria stirpe ⁽²¹⁾. Una formula in uso per la costituzione dello *waqf* ai fini sopraddetti è la seguente: "*Costituisco la mia casa a titolo di waqf, affinché le rendite siano impiegate a beneficio dei miei figli e dei miei discendenti, e quando i miei discendenti saranno estinti, voglio che le rendite siano distribuite tra i poveri della Mecca*" ⁽²²⁾.

Un terzo tipo di *waqf* viene individuato da alcuni in un particolare *waqf* di famiglia, in cui il concedente nomina se stesso quale primo beneficiario, conservando, quindi, sia la nuda proprietà del bene, sia, allo stesso tempo, il godimento dello stesso ⁽²³⁾.

3. (segue) *La questione della validità del waqf c.d. "di famiglia"*.

Si è posto il problema della validità del *waqf* c.d. "di famiglia"⁽²⁴⁾: invero, a fronte di un giudizio di meritevolezza, basato sul fatto che, con tale *waqf*, si persegue, comunque, uno scopo benefico, se pur in modo mediato ed indiretto ⁽²⁵⁾, forti sono state le critiche nei suoi confronti. E gli usi distorti, a cui questo tipo di *waqf* può tendere, hanno convinto alcuni legislatori moderni a vietarlo ⁽²⁶⁾, mentre altri l'hanno conservato e disciplinato.

Il problema consiste nella ammissibilità di un *waqf* dove il perseguimento dello scopo pio è rimandato ad un momento successivo alla morte del concedente od a quella di ulteriori eventuali beneficiari, vanificando, di fatto, lo scopo caritatevole e di beneficenza, che, invece, sottende l'istituto e ne costituisce la causa.

La questione riguarda soprattutto il *waqf* in cui il concedente nomina se stesso quale primo beneficiario.

In merito, i *mālichiti* ed gli *shafiti* ritengono che questo tipo di *waqf* sia inevitabilmente nullo. Infatti, in tal modo, il *waqf* viene a perdere ogni spirito di liberalità, in quanto il costituente continua a godere delle rendite del bene ⁽²⁷⁾. Pertanto, il costituente non subisce alcun reale sacrificio.

Al contrario, parte della dottrina hanafita propende per la sua validità ⁽²⁸⁾. Tale dottrina, però, ha trovato oppositori già all'interno della stessa scuola e, comunque, in tutte le altre scuole musulmane, le quali richiedono, quale elemento costitutivo del *waqf*, quantomeno, che il costituente si spogli del bene.

⁽²¹⁾ BUSSI, *Principi di diritto musulmano*, cit., 178; SANTILLANA, *Istituzioni di diritto musulmano*, II, cit., 418.

⁽²²⁾ SANTILLANA, *Istituzioni di diritto musulmano*, II, cit., 418.

⁽²³⁾ D'EMILIA, *Lezioni di diritto musulmano*, cit., 266, il quale afferma che le peculiarità di questo tipo di *waqf* sono tali da poter costituire un terzo tipo di *waqf* da aggiungersi agli altri due già esaminati.

⁽²⁴⁾ Esiste da sempre un vasto movimento, in molti paesi musulmani, tendente all'abolizione del *waqf* di famiglia. Si è rilevato che "*molti argomenti addotti a favore dell'abolizione di tale tipo di waqf sono analoghi a quelli che condussero all'abolizione dei fidejcommessi di famiglia nel codice napoleonico e poi in quello nostro del 1865*" (così, D'EMILIA, *Lezioni di diritto musulmano*, cit., 270).

⁽²⁵⁾ Cfr. SANTILLANA, *Istituzioni di diritto musulmano*, II, cit., 434.

⁽²⁶⁾ SIDDIQI, *Il ruolo del volontariato nell'islam: inquadramento concettuale*, in *Tasse religiose e filantropia nell'islam del Sud-est asiatico*, cit., 16.

⁽²⁷⁾ Si veda, ampiamente, D'EMILIA, *Il waqf secondo Abū Yūsuf*, Milano, 1938, *passim*.

⁽²⁸⁾ SANTILLANA, *Istituzioni di diritto musulmano*, II, cit., 435.

4. *Il waqf nelle legislazioni attualmente in vigore nei Paesi della sponda sud del Mediterraneo.*

L'istituto del *waqf* ha trovato fortuna alterna nelle recenti legislazioni dei paesi della sponda sud del Mediterraneo, in quanto, in alcuni di essi, è stato espressamente disciplinato, in altri, espressamente bandito, in altri non è stato regolato né in un senso, né nell'altro, rimanendo, quindi, in questi ultimi paesi, disciplinato dai principi di diritto islamico.

In Algeria, il *waqf* è regolato dalla Legge della famiglia, 9 giugno 1984, n. 84-11 ⁽²⁹⁾. In essa, all'art. 213, si afferma che il *waqf* consiste nell'immobilizzare un bene, sottraendolo ai diritti di chiunque, per sempre ed a titolo di elemosina. Si prevede, espressamente, la possibilità per il costituente di conservare il godimento del bene per la durata della propria vita, purché, dopo la sua morte, i beni costituiti in *waqf* siano destinati ad un ente di beneficenza (art. 214).

In Egitto, il *waqf* trova la propria disciplina nell'ambito del codice civile agli artt. 628-634.

In Libia, diversamente dai paesi appena considerati, la legge n. 16/1973 proibisce la costituzione di nuovi *waqf* di famiglia e sopprime quelli esistenti. I beni costituiti in *waqf* tornano al costituente, se ancora in vita, oppure vengono divisi tra i beneficiari ⁽³⁰⁾.

In Tunisia, dal 1956, è proibita la costituzione di *waqf*. Da quella data tutti i beni costituiti in *waqf* sono stati trasferiti allo Stato ⁽³¹⁾.

Ad oggi, il *waqf* rappresenta ancora un importantissimo istituto islamico per gestire i beni immobili donati o lasciati in eredità da filantropi musulmani, affinché i cespiti siano posti a vantaggio della Comunità, agendo, quindi, come una fondazione posta al servizio di essa, la cui essenza è data dall'impiegare i redditi di tali beni senza intaccare il capitale ⁽³²⁾. Si pensi che anche la famosa Università di al Azhar del Cairo, la quale offre l'istruzione gratuita (dalla scuola primaria fino ai corsi universitari), contribuendo in modo significativo anche alle attività missionarie in tutto il mondo, è finanziata interamente dalla proprietà *waqf*.

⁽²⁹⁾ Art. 213: *Il waqf consiste nell'immobilizzare un bene, sottraendolo ai diritti di chiunque per sempre ed a titolo di elemosina.* Art. 214: *"Il costituente può conservare il godimento della cosa oggetto del waqf per la durata della propria vita, a patto che in seguito il bene del waqf vada ad un ente di beneficenza"*. Art. 215: *"I requisiti richiesti per il costituente del waqf e per il suo oggetto sono gli stessi previsti per il donante..."*. Art. 216: *"Il bene costituito in waqf deve essere di proprietà del costituente, deve essere determinato e non oggetto di controversia, anche se indiviso"*. Art. 217: *"Il waqf è costituito nella forma dell'atto di ultima volontà, secondo quanto disposto dall'art. 191 della presente legge"*. Art. 218: *"La condizione apposta dal costituente è efficace se non incompatibile con i principi legali del waqf. In caso contrario, la condizione è nulla e il waqf valido"*. Art. 219: *"Tutte le costruzioni o piantagioni eseguite sul bene costituito in waqf dal beneficiario sono considerate parte del bene"*. Art. 220: *"Il waqf continua a sussistere anche se intervengono modificazioni che cambiano la natura della cosa che ne è oggetto. Se la modificazione comporta la sostituzione del bene, il waqf si trasferisce sul nuovo bene"*. Ampiamente, per riferimenti normativi sulla materia, ALUFFI BACK-PECCOZ, *Le leggi del diritto di famiglia negli stati arabi del Nord-Africa*, Ed. Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1997, *passim*.

⁽³⁰⁾ ALUFFI BACK-PECCOZ, *op. cit.*, 21.

⁽³¹⁾ ALUFFI BACK-PECCOZ, *op. cit.*, 27.

⁽³²⁾ ARIFF, *La raccolta del risparmio attraverso il volontariato islamico nel sud-est asiatico*, in *Tasse religiose e filantropia nell'islam del Sud-est asiatico*, Ed. Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1997, 33.

Attualmente la maggior parte delle proprietà *waqf* è costituita da terreni, costruzioni residenziali e commerciali, capaci di dare reddito e di portare beneficio alla società, per la realizzazione di scopi assistenziali ⁽³³⁾.

Il *waqf* rimane, quindi, una delle espressioni più alte di quei valori di solidarietà e fratellanza, che da sempre caratterizzano la religione islamica.

FABRIZIO CEPPI

⁽³³⁾ ALHABSHI, *La gestione del waqf in Malaysia*, in *Tasse religiose e filantropia nell'Islam del Sud-est asiatico*, Ed. Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1997, 93.